

STATUTO DELLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS

28 settembre 2021

Gemelli



**Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Università Cattolica del Sacro Cuore**

SOMMARIO

Art. 1 - Costituzione	3
Art. 2 - Sede e ambito dell'operatività	3
Art. 3 - Scopi e attività	3
Art. 4 - Attività connesse e strumentali	4
Art. 5 - Patrimonio e fondo di gestione	4
Art. 6 - Fondatori	5
Art. 7 - Partecipanti	5
Art. 8 - Organi della Fondazione	5
Art. 9 - Consiglio di Amministrazione	5
Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo	6
Art. 11 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione	7
Art. 12 - Presidente	7
Art. 13 - Direttore Generale	8
Art. 14 - Collegio dei Revisori e certificazione dei bilanci	9
Art. 15 - Comitato di consulenza clinica, didattica e scientifica	10
Art. 16 - Comitato Etico	11
Art. 17 - Direttore Scientifico	11
Art. 18 - Comitato Scientifico	11
Art. 19 - Esercizio finanziario	11
Art. 20 - Modifiche statutarie	12
Art. 21 - Estinzione e liquidazione	12
Art. 22 - Clausola di rinvio	12

STATUTO

FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS

Art. 1 - Costituzione

- 1.1 E' costituita dall'Università Cattolica del Sacro Cuore (d'ora in poi, "Università Cattolica") e dall'Istituto G. Toniolo di Studi Superiori (d'ora in poi, "Istituto Toniolo"), di seguito anche "i Fondatori", una fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS" o, più brevemente, "Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS" (d'ora in poi, "Fondazione").
- 1.2 La Fondazione non ha scopo di lucro e, pertanto, non distribuisce, neppure in forma indiretta, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. Utili e avanzi di gestione sono esclusivamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio.

Art. 2 - Sede e ambito dell'operatività

- 2.1 La Fondazione ha sede legale in Roma, Largo Francesco Vito, 1 e sede operativa in Roma, Largo A. Gemelli, 8. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione potrà costituire sedi secondarie e uffici di rappresentanza.
- 2.2 La Fondazione opera esclusivamente nelle materie di cui al d.p.r. 616/1977 e persegue le proprie finalità statutarie in ambito nazionale e internazionale.

Art. 3 - Scopi e attività

- 3.1 In conformità ai principi della dottrina cattolica e in attuazione degli scopi istituzionali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dell'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, la Fondazione persegue finalità di tutela e promozione della persona umana nell'ambito della ricerca scientifica e dell'innovazione in campo biomedico e sanitario, sia clinico che traslazionale, dell'assistenza sanitaria e della formazione.
- 3.2 La Fondazione persegue le descritte finalità assumendo la gestione del complesso aziendale del Policlinico Universitario "A. Gemelli" (d'ora in poi, "Policlinico Gemelli"), ospedale a rilievo nazionale e di alta specializzazione, sorto come "gestione speciale" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e da questa direttamente gestito, e di altre strutture o aziende sanitarie, operando in collegamento con l'Università Cattolica e, in particolare, con la Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" (d'ora in poi anche solo "Facoltà di Medicina e Chirurgia" o "Facoltà") nell'ambito della ricerca scientifica in campo biomedico e sanitario e della formazione.
- 3.3 Al fine di conservare l'essenziale e distintivo carattere di policlinico universitario del Policlinico Gemelli secondo la normativa vigente e in piena continuità con la gestione del Policlinico stesso condotta dall'Università Cattolica, appositi accordi regolano i rapporti della Fondazione con le strutture dell'Università Cattolica e, in particolare, con la Facoltà di Medicina e Chirurgia e con i dipartimenti, istituti e centri di ricerca dell'Università, nel rispetto dell'autonomia organizzativa della Fondazione e delle esigenze didattiche e di ricerca scientifica dell'Università e in particolare della Facoltà.
- 3.4 Il collegamento con l'Università Cattolica è esplicitato nei segni distintivi della Fondazione e in tutte le strategie, attività e modalità di comunicazione.
- 3.5 In nessun caso la Fondazione potrà alienare o affittare a terzi il Policlinico Gemelli, e non potrà in alcun modo distoglierlo dal collegamento con le attività formative, didattiche e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in generale.
- 3.6 Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione potrà, agendo in proprio o stabilendo ogni opportuna forma di collegamento, partecipazione e cooperazione con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali:

- a) svolgere e promuovere attività di ricerca scientifica in ambito biomedico, in collegamento con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica e in collaborazione con enti pubblici e privati italiani ed esteri;
 - b) prestare attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale e/o in regime di libera prestazione di servizi sanitari, mediante la gestione diretta del Policlinico Gemelli e di altre strutture o aziende sanitarie, in continuità con l'attività di gestione prestata dall'Università Cattolica;
 - c) promuovere la cooperazione con enti pubblici e privati esteri nell'attività di ricerca scientifica, clinica e traslazionale;
 - d) svolgere e promuovere ogni attività accessoria alle attività di cui alle lettere precedenti, quali, tra le altre, promozione di seminari, conferenze e convegni; promozione, organizzazione e gestione di percorsi formativi e altre forme di attività didattica; istituzione di borse di studio e assegni di ricerca; attività di raccolta fondi e contributi, anche nelle forme di patrocinio e sponsorizzazione sia in Italia che all'estero.
- 3.7 Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione definisce la propria struttura organizzativa e svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e trasparenza, assicurando la sostenibilità e l'equilibrio economico della gestione.
- 3.8 Per perseguire e verificare la coerenza dell'azione del Policlinico Gemelli con le linee strategiche e di sviluppo dell'Università Cattolica, il Rettore convoca incontri con il Presidente della Fondazione e con i vertici amministrativi dell'Università Cattolica e della Fondazione. Gli accordi di cui all'art. 3.3 potranno specificare periodicità e modalità di detti incontri e prevedere ulteriori attività per la realizzazione dei fini di cui al presente comma.
- 3.9 La Fondazione ha acquisito la qualifica di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), secondo la disciplina vigente, adottando gli adeguamenti della propria struttura organizzativa a tal fine necessari.

Art. 4 - Attività connesse e strumentali

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) amministrare e gestire i beni mobili e immobili propri, ricevuti in locazione o comodato, ovvero posseduti a qualunque altro titolo;
- b) porre in essere ogni opportuno atto, contratto o convenzione per il finanziamento e la realizzazione delle operazioni deliberate, nonché stipulare contratti o convenzioni di qualsiasi genere, che siano necessari, opportuni o utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi delle proprie attività, in via parziale, strumentale e comunque nel rispetto dell'art. 3.5;
- d) partecipare a gare o stipulare convenzioni di qualsiasi genere per l'affidamento di attività o per la prestazione di servizi a valere su fondi pubblici e privati;
- e) partecipare, istituire o concorrere alla costituzione di consorzi, associazioni, fondazioni, enti di qualsiasi natura, italiani o esteri, ivi comprese società di capitali, la cui attività sia rivolta o funzionale, direttamente o indirettamente, al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- f) svolgere qualunque altra attività connessa o strumentale a quelle indicate nelle lettere precedenti.

Art. 5 - Patrimonio e fondo di gestione

- 5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso delle attività attribuite alla Fondazione in sede di costituzione e da quelle successivamente ad essa conferite dai Fondatori.
- 5.2 Nella misura in cui siano destinati a incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione, sono, altresì, parte del patrimonio della Fondazione:
- a) i conferimenti in denaro e in natura, nonché le prestazioni corrisposti dai Partecipanti, come di seguito definiti;
 - b) i beni mobili e immobili pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché donazioni, eredità e legati, nonché contributi a ogni altro titolo corrisposti da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;

c) utili e avanzi di gestione, anche nelle forme di fondi e riserve.

5.3 Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione dispone di un fondo di gestione, al quale sono destinati i corrispettivi ricevuti per le prestazioni rese nell'esercizio della propria attività, i proventi della gestione del patrimonio e ogni altro provento, contributo, donazione, eredità o legato per la realizzazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio ai sensi del comma precedente.

Art. 6 - Fondatori

I Fondatori della Fondazione sono l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Istituto G. Toniolo di Studi Superiori. I Fondatori sono titolari dei poteri, facoltà e prerogative previste dal presente statuto ed assicurano la conformità dell'azione della Fondazione alle alte finalità perseguite dai Fondatori e agli scopi e obiettivi previsti dal presente Statuto. La qualità di Fondatore non è cedibile, trasmissibile o rinunziabile.

Art. 7 - Partecipanti

7.1 Sono partecipanti alla Fondazione le persone fisiche e gli enti, pubblici o privati, nazionali e stranieri, che condividono gli scopi della Fondazione e concorrono al loro perseguimento mediante contributi continuativi in denaro o in natura, nella misura minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione (d'ora in poi, "Partecipanti"). I Partecipanti possono richiedere che i loro contributi siano utilizzati per specifiche iniziative. La qualifica di Partecipante è attribuita dal Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti, previa autorizzazione di entrambi i Fondatori. Tale qualifica può essere a tempo indeterminato o a termine; in quest'ultimo caso, dura per il periodo indicato nella delibera del Consiglio di Amministrazione.

7.2 La qualifica di Partecipante viene meno per scadenza del termine, morte, recesso ed esclusione, nonché, con riguardo alle persone giuridiche, per estinzione o apertura di una procedura di liquidazione o concorsuale, ivi compresi gli accordi stragiudiziali per la ristrutturazione del debito. La facoltà di recesso è esercitata con un preavviso di 180 (centottanta) giorni, mediante lettera raccomandata. L'esclusione è disposta dal Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta da almeno due terzi dei componenti, nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni promesse, di comportamento incompatibile con i principi ispiratori della Fondazione o di reiterata violazione del dovere di comportamento secondo buona fede. In tutti i casi di cessazione della qualifica di Partecipante, le prestazioni effettuate rimangono acquisite dalla Fondazione e gli obblighi assunti nei confronti della medesima, e maturati sino al momento della cessazione, non si estinguono.

Art. 8 - Organi della Fondazione

8.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio d'Amministrazione;
- b) il Comitato Esecutivo, se nominato;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Generale;
- e) il Direttore Scientifico;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti (d'ora in poi, "Collegio dei Revisori");
- g) il Comitato di Consulenza clinica, didattica e scientifica;
- h) il Comitato Etico;
- i) il Comitato Scientifico.

8.2 La Fondazione potrà inoltre dotarsi, con delibera del Consiglio di Amministrazione, di ulteriori comitati e organi con funzioni istruttorie e consultive, le cui competenze e modalità di funzionamento saranno stabilite dalla delibera istitutiva e dai regolamenti della Fondazione.

8.3 Gli organi della Fondazione perseguono gli scopi della stessa assicurando la sostenibilità e l'equilibrio economico della gestione.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

- 9.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da:
- il Presidente, nominato dal Rettore dell'Università Cattolica, d'intesa con il Presidente dell'Istituto Toniolo;
 - il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
 - (cinque) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica, su proposta del Rettore, di cui due scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università designati, ai sensi dello statuto dell'Ateneo, dall'Istituto Toniolo, e due scelti tra i professori di prima fascia della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
 - (quattro) membri nominati dall'Istituto Toniolo;
 - un membro nominato dai Partecipanti.

- 9.2 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per quattro anni e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono essere nominati per un massimo di due mandati consecutivi.

I membri del Consiglio di Amministrazione cessano dal loro incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte del soggetto che li ha nominati. La revoca può essere disposta dal soggetto nominante senza necessità di motivazione o preavviso. Il membro eventualmente revocato senza giusta causa ha diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute fino al momento della revoca e agli emolumenti eventualmente deliberati a suo favore fino alla scadenza del mandato, escludendosi ogni ulteriore pretesa a qualsiasi titolo.

Nel caso di vacanza della carica di consigliere per ragione diversa dalla scadenza del termine, il Presidente o, in mancanza, il Vice Presidente o il consigliere anziano ai sensi dell'art. 12.4, ne chiede la sostituzione al soggetto cui spetta la nomina. Il sostituto così nominato resta in carica sino a quando vi sarebbe rimasto il consigliere sostituito. Qualora il soggetto cui spetta la nomina non vi provveda entro trenta giorni dall'invito comunicatogli dal Presidente della Fondazione, i consiglieri in carica avranno facoltà di cooptare un nuovo consigliere che resterà in carica sino a quando il consigliere cessato sarà sostituito dal membro indicato dal soggetto cui spetta la nomina. La cessazione, per qualsiasi causa, della maggioranza dei consiglieri comporta la cessazione dell'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, i soggetti a cui spetta la designazione dei membri entro 60 (sessanta) giorni provvedono a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione. Al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione svolge le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

- 9.3 Il membro nominato dai Partecipanti, se presenti, è designato, a seconda dei casi, dall'unico Partecipante ovvero d'intesa dai Partecipanti o, in ogni altro caso, da una decisione assunta a maggioranza semplice, calcolata per teste. A tal fine, uno qualsiasi dei Partecipanti convoca una riunione, anche per via telematica, nel corso della quale i Partecipanti provvedono alla designazione del membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo

- 10.1 Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale per ogni attività di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ed esercita ogni altro potere previsto dal presente statuto. Può in qualsiasi momento avocare a sé il compimento di atti gestionali attribuiti dal presente statuto o dai regolamenti ad altri organi della Fondazione.
- 10.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Preside della Facoltà di Medicina, da due dei componenti del Consiglio di amministrazione tra quelli nominati dall'Università Cattolica, di cui uno scelto fra i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università designati, ai sensi dello statuto dell'Ateneo, dall'Istituto Toniolo e uno scelto tra i professori di prima fascia della Facoltà di Medicina e Chirurgia, e da due dei componenti del Consiglio di Amministrazione tra quelli nominati dall'Istituto Toniolo. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Ai consiglieri cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie

attribuzioni spetta, nei limiti della delega, la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, con facoltà di nominare procuratori nei limiti dei poteri loro delegati.

10.3 Non possono essere delegate:

- a) l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Fondazione;
- b) l'approvazione del bilancio economico di previsione e del bilancio di esercizio;
- c) la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- d) la nomina e la revoca del Direttore Scientifico, del Direttore Governo Clinico, del Direttore Sanitario, dei responsabili delle Direzioni Aziendali, dei Direttori di Dipartimento, dei Direttori di Area e dei dirigenti assistenziali del Policlinico Gemelli, nonché delle altre strutture o aziende sanitarie direttamente gestite dalla Fondazione;
- e) la definizione dei criteri per l'acquisto della qualifica di Partecipante e l'approvazione, in presenza delle condizioni di cui all'art. 7, dell'ammissione dei singoli Partecipanti;
- f) l'accettazione delle donazioni, eredità e legati per importi superiori a € 50.000; l'acquisto e la cessione di immobili o diritti reali immobiliari, nonché, più in generale, qualunque operazione avente per oggetto, anche indiretto, beni immobili o diritti reali immobiliari; la costituzione o la partecipazione in società, consorzi, associazioni o fondazioni;
- g) le decisioni in ordine alla destinazione a patrimonio di utili e avanzi di gestione;
- h) l'approvazione del regolamento generale e della struttura organizzativa della Fondazione, nonché di eventuali ulteriori regolamenti interni.

Art. 11 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 11.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con cadenza di regola mensile, o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei membri in carica. La convocazione si effettua mediante comunicazione per lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica contenente l'ordine del giorno della riunione, il luogo e l'ora, spedita a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione con almeno 5 (cinque) giorni di calendario di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
- 11.2 Per la validità delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 11.3 La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante teleconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente. Il Presidente può invitare a singole riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente del Collegio dei Revisori o l'intero Collegio, nonché altri soggetti per intervenire su specifici punti dell'ordine del giorno o partecipare come uditori.
- 11.4 Lo svolgimento delle singole riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione formano oggetto di verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione anche tra persone esterne al Consiglio stesso.
- 11.5 L'attività dei Consiglieri di Amministrazione è gratuita, salvo che il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, disponga un gettone di presenza per ciascuna riunione ovvero l'attribuzione di un'indennità ai consiglieri investiti di particolari cariche. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese documentate.
- 11.6 Le stesse regole si applicano per le riunioni del Comitato Esecutivo, che deve comunque riunirsi con la periodicità necessaria per garantire la continuità e tempestività della gestione.

Art. 12 - Presidente

- 12.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione.

12.2 Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e ha facoltà di rilasciare procure generali o speciali, nonché di nominare e revocare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere la Fondazione avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

12.3 Il Presidente:

- a) promuove e coordina le attività della Fondazione;
- b) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche, ove necessario;
- c) cura le relazioni con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- d) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo;
- e) sottopone al Consiglio di Amministrazione i piani strategici, industriali e finanziari della Fondazione predisposti dal Direttore Generale;
- f) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale;
- g) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Scientifico;
- h) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei membri del Comitato Scientifico, sentito il Direttore Scientifico;
- i) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione da parte del Direttore Generale;
- j) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, anche di straordinaria amministrazione, che dovrà essere sottoposto alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo nella prima adunanza successiva ovvero, in caso di atti di straordinaria amministrazione, entro 7 (sette) giorni dalla data della relativa adozione.

12.4 Il Consiglio di Amministrazione può designare tra i suoi membri un Vice-Presidente che fa le veci del Presidente nel caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente. Il Vice-Presidente non può adottare i provvedimenti di urgenza di cui al comma precedente. Nei confronti dei terzi la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. In caso di mancata nomina di un Vice-Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano per permanenza in carica o, in subordine, per età.

Art. 13 - Direttore Generale

13.1 Il Direttore Generale è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, previa autorizzazione del Rettore dell'Università Cattolica e del Presidente dell'Istituto Toniolo e acquisito il parere del Comitato di consulenza clinica, didattica e scientifica. La delibera di nomina determina la durata della carica, non superiore a cinque anni e rinnovabile anche più volte, e il compenso del Direttore Generale.

13.2 Il Direttore Generale è il responsabile della gestione del Policlinico Gemelli e delle strutture al medesimo afferenti, sovrintende alla organizzazione al funzionamento dell'azienda ospedaliera e di tutte le sue articolazioni e coordina tutte le attività operative e progettuali dell'azienda in funzione della realizzazione degli obiettivi aziendali stabiliti dallo Statuto, dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo ed è titolare di tutti i poteri a ciò funzionali.

In particolare il Direttore Generale, operando in collegamento con gli altri organi statutari e rispondendo al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo:

- elabora le proposte dei piani strategici, industriali e finanziari, nonché dei regolamenti organizzativi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- attua i piani strategici, industriali e finanziari, e in generale gli atti di programmazione e indirizzo approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- attua le deliberazioni e gli atti indirizzo e gestione strategica approvati dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Comitato Esecutivo;
- sovrintende alla organizzazione aziendale e alla gestione del personale;

- sottopone al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca del Direttore Governo Clinico, del Direttore Sanitario, dei responsabili delle Direzioni Aziendali, dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori di Area;
 - assume, nomina, definisce le mansioni e competenze e gestisce ogni altro aspetto del rapporto con i dirigenti diversi da quelli di cui all'alinea precedente, dandone informazione al Consiglio di Amministrazione;
 - gestisce sotto ogni aspetto i rapporti con il personale;
 - è responsabile della gestione amministrativa e contabile della Fondazione, della corretta tenuta delle scritture contabili e di ogni altro documento previsto dalle norme applicabili;
 - elabora i progetti di budget, di piani pluriennali di investimento e di ogni atto di programmazione da sottoporre al Consiglio di amministrazione e provvede alla relativa attuazione;
 - è titolare dei poteri di rappresentanza a lui attribuiti dal Consiglio di amministrazione con specifica deliberazione; in ogni caso ha il potere di rappresentare l'ente nei rapporti con il personale e, nei rapporti negoziali con i terzi, di stipulare atti e contratti entro i limiti di valore e di oggetto stabiliti dal regolamento generale o da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - svolge tutte le ulteriori attività e funzioni, ed esercita tutti gli ulteriori poteri funzionali all'espletamento dei suoi compiti e quelli che gli sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Comitato Esecutivo.
- 13.3 Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
- 13.4 Il Direttore Generale cessa dalle sue funzioni per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte del Consiglio di Amministrazione. La revoca può essere disposta sentito il parere del Rettore dell'Università Cattolica e del Presidente dell'Istituto Toniolo.

Art. 14 - Collegio dei Revisori e certificazione dei bilanci

- 14.1 Il Collegio dei Revisori è composto da cinque membri effettivi e due membri supplenti, scelti tra revisori contabili iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, che abbiano svolto per almeno 5 (cinque) anni funzioni di revisione contabile presso organizzazioni complesse.
- Per i requisiti soggettivi prescritti per il rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze si fa riferimento alla norma prevista per i collegi sindacali delle aziende sanitarie ed ospedaliere di diritto pubblico. I componenti del Collegio dei Revisori sono così nominati:
- a) un membro effettivo, con funzione di Presidente, dal Rettore dell'Università Cattolica, d'intesa con il Presidente dell'Istituto Toniolo;
 - b) un membro effettivo e un membro supplente dal Rettore dell'Università Cattolica;
 - c) un membro effettivo e un membro supplente dal Presidente dell'Istituto Toniolo;
 - d) un membro effettivo dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - e) un membro effettivo dalla Regione Lazio.
- Nel caso in cui il Ministero o la Regione Lazio non provvedano alla nomina di loro spettanza entro trenta giorni dal ricevimento del relativo invito da parte del Presidente della Fondazione, il revisore potrà essere nominato dal Rettore dell'Università Cattolica d'intesa con il Presidente dell'Istituto Toniolo.
- 14.2 Il Collegio dei Revisori dura in carica 4 (quattro) esercizi e cessa dalle funzioni con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di permanenza in carica. I singoli revisori possono essere nominati per un massimo di tre mandati.
- 14.3 Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, esercita funzioni di controllo contabile ed economico-finanziario, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni. Gli ulteriori compiti e poteri, nonché le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori, sono determinate con regolamento.
- 14.4 Ai membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori spetta, oltre al rimborso delle spese documentate, un'indennità fissa annua nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle tariffe

professionali eventualmente in vigore, ovvero delle indennità normalmente riconosciute per incarichi di pari complessità.

- 14.5 Il Consiglio di Amministrazione può incaricare, su indicazione congiunta dei Fondatori, una società di revisione per lo svolgimento della revisione legale dei conti e per la certificazione del bilancio d'esercizio.

Art. 15 - Comitato di consulenza clinica, didattica e scientifica

- 15.1 Il Comitato di consulenza clinica, didattica e scientifica (di seguito "il Comitato di consulenza") è composto da un professore ordinario di materia clinica della Facoltà di Medicina e Chirurgia nominato dal Rettore d'intesa con il Presidente dell'Istituto Toniolo, che lo presiede, dal Direttore Generale, dal Direttore Governo Clinico, dal Direttore Scientifico, dal Direttore Sanitario, dai Direttori di Dipartimento. Partecipano senza diritto di voto alle adunanze del Comitato il Presidente della Fondazione e il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
- 15.2 Il Comitato di consulenza svolge un'attività consultiva di supporto tecnico all'azione del Direttore Generale e alle scelte degli organi competenti in relazione agli aspetti organizzativi e gestionali clinici, scientifici e di integrazione didattica; assicura e indirizza l'attuazione dei rapporti con l'Università Cattolica, regolati dagli accordi di cui all'art. 3.3; svolge tutte le altre funzioni ad esso eventualmente demandate dai predetti accordi, dal presente statuto e dai regolamenti della Fondazione.
- 15.3 In particolare il Comitato di consulenza:
- a) esprime pareri e formula proposte in ordine alle linee e indirizzi generali di sviluppo del Policlinico Gemelli, agli obiettivi annuali di gestione, alla programmazione generale delle attività assistenziali e all'integrazione delle stesse con quelle didattico scientifiche, all'attuazione dei rapporti con l'Università Cattolica, alle convenzioni con soggetti terzi riguardanti attività clinica, scientifica e didattica;
 - b) esprime pareri e formula proposte sugli indirizzi organizzativi generali del Policlinico Gemelli, e in particolare in materia di:
 - assetto organizzativo del Policlinico Gemelli e relativi regolamenti;
 - istituzione, soppressione valutazione di strutture assistenziali e servizi;
 - definizione delle competenze e responsabilità di gestione dei responsabili delle strutture assistenziali;
 - progetti di budget e programmi di investimento in attrezzature e tecnologie sanitarie;
 - piani di attività annuali e pluriennali;
 - piano di sviluppo del capitale professionale del Policlinico;
 - organizzazione dei processi operativi in materia clinica e scientifica;
 - politiche in materia di qualità delle cure;
 - iniziative della Fondazione per l'attuazione dei piani strategici e industriali;
 - politica tariffaria per le prestazioni medico chirurgiche;
 - modalità di organizzazione e svolgimento delle attività libero-professionali;
 - ulteriori materie previste dal regolamento di cui all'art. 15.7.
 - c) esprime parere:
 - sulle proposte di nomina del Direttore Governo Clinico, del Direttore Sanitario, dei Direttori di Dipartimento, dei Direttori di Area e dei dirigenti assistenziali formulate dal Direttore Generale;
 - sulla proposta di nomina del Direttore Generale formulata dal Presidente;
 - sulla proposta di nomina del Direttore Scientifico formulata dal Presidente.
- 15.4 I pareri del Comitato, nelle materie di cui all'art. 15.3, devono essere allegati alla proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo. Il parere può essere espresso in forma sintetica o motivata.
- 15.5 Il parere del Comitato di consulenza è vincolante nelle materie relative alla integrazione didattica delle attività della Facoltà di Medicina e della Fondazione.
- 15.6 Il Comitato coadiuva il Direttore generale nella verifica, analisi e valutazione dell'andamento delle attività assistenziali e trasmette annualmente una relazione al Consiglio di Amministrazione.

- 15.7 Il funzionamento del Comitato è disciplinato da un apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, acquisito il parere del Comitato stesso.

Art. 16 - Comitato Etico

Il Comitato Etico è costituito come organismo indipendente presso la Fondazione e la Facoltà di Medicina e Chirurgia. Esso ha il compito di valutare, nel rispetto dei principi della dottrina e della morale cattolica, le condizioni di eticità dei programmi di sperimentazione clinica riguardanti farmaci o nuove metodiche diagnostico-terapeutiche sull'uomo, al fine della salvaguardia della sicurezza, dell'integrità e dei diritti umani dei soggetti coinvolti nei programmi di sperimentazione medesimi.

Il Comitato Etico valuta altresì la compatibilità dei progetti di ricerca relative alla sperimentazione su animali. Le competenze, la composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 17 - Direttore Scientifico

- 17.1 Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione che lo individua fra i Professori di prima fascia della Facoltà di Medicina e chirurgia, previo parere non vincolante del Consiglio di Facoltà ristretto ai medesimi Professori di prima fascia. Il Direttore Scientifico può anche essere individuato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori di tale categoria, su proposta dello stesso Consiglio di Facoltà ristretto ai Professori di prima fascia. La carica ha durata triennale ed è rinnovabile.
- 17.2 Il compenso del Direttore Scientifico è determinato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale.
- 17.3 Sono affidati al Direttore Scientifico compiti e responsabilità di direzione e coordinamento delle attività scientifiche e di ricerca della Fondazione. Lo svolgimento della sua attività è normato dal Regolamento Generale della Fondazione e dalla specifica regolamentazione attuativa approvata dal Consiglio di Amministrazione, che disciplinano anche l'articolazione degli uffici di supporto.

Art. 18 - Comitato Scientifico

- 18.1 Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, ed è presieduto dal Direttore Scientifico. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.
- 18.2 Le competenze, la composizione e le modalità di funzionamento e di nomina del Comitato Scientifico sono disciplinate dal Regolamento Generale della Fondazione e dalla specifica regolamentazione attuativa approvata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della normativa applicabile in funzione della qualificazione e dell'attività svolta dalla Fondazione.
- 18.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e sentito il Direttore Scientifico, nomina il Comitato Scientifico Esecutivo, composto da membri del Comitato Scientifico, con funzione di supporto al medesimo Direttore, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale della Fondazione ed approva il relativo regolamento di funzionamento.

Art. 19 - Esercizio finanziario

- 19.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 giugno successivo il bilancio di esercizio, corredato della relazione del Collegio dei Revisori.
- 19.2 I bilanci di previsione, il bilancio di esercizio e gli eventuali bilanci o documenti contabili infrannuali sono trasmessi, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori e all'eventuale certificazione della Società di revisione, ai Fondatori entro dieci giorni dalla relativa approvazione.
- 19.3 La Fondazione redige inoltre annualmente un bilancio di missione che rappresenta le iniziative assunte e i risultati conseguiti per l'attuazione della missione propria della Fondazione, quale definita dall'art. 3, in rapporto con gli scopi e i valori dei Fondatori. Il bilancio di missione è trasmesso ai Fondatori, i quali lo esaminano al fine di verificare la coerenza dell'attività svolta con la missione e le finalità sopra indicate.

Art. 20 - Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione o su proposta congiunta dei Fondatori, fatta salva la necessaria approvazione della pubblica autorità, ai sensi del d.p.r. 361/2000 e della disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente.

Art. 21 - Estinzione e liquidazione

- 21.1 Nel caso di insufficienza del patrimonio o nel caso di motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole o su proposta congiunta dei Fondatori, la Fondazione viene dichiarata estinta dal Consiglio di Amministrazione e messa in liquidazione, con la nomina di uno o più liquidatori in conformità alle norme di legge.
- 21.2 Il numero e le persone dei liquidatori sono stabiliti dal Rettore dell'Università Cattolica d'intesa con il Presidente dell'Istituto Toniolo.
- 21.3 Al termine della liquidazione, i beni residui sono devoluti all'Università Cattolica e all'Istituto Toniolo in proporzione all'iniziale conferimento, considerando le finalità proprie di ciascuno di essi e nel pieno rispetto di eventuali vincoli gravanti sui beni medesimi a favore di terzi.
- 21.4 Il verificarsi di una causa di estinzione è altresì accertata dalla pubblica autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 d.p.r. 361/2000 e della disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente.

Art. 22 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.